

***CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA  
E LA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI –  
SEZIONE DI COSENZA PER L'EROGAZIONE DI CONSULENZE  
SPECIALISTICHE DI TERAPIA DEL DOLORE.***

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza C.F. e Partita IVA: 01864560782, con sede legale in Via San Martino snc - 87100 Cosenza, legalmente rappresentata dal Dr. **Achille Gentile**, nato a Panettieri l'11/03/1957, nominato con D.P.G.R. n.5 del 12.06.2016, domiciliato per la carica presso l'Azienda medesima

E

**La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione di Cosenza** Cod. fiscale 02096330788, con sede legale in Cosenza alla Via Monte Grappa n°45, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. **Gianfranco Filippelli**, nato a Cosenza l'1/06/1960, il quale interviene in questo atto non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, in conformità dei poteri a lui conferiti.

**PREMESSO CHE**

La lega Italiana per la lotta contro i Tumori – Sezione di Cosenza, ha richiesto all'Azienda Ospedaliera di Cosenza di rinnovare il rapporto di Convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenze specialistiche.

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza con Delibera n° 131 del 10.06.2016 ha approvato la Convenzione per l'erogazione di prestazioni specialistiche di diverse branche avvalendosi della collaborazione di Dirigenti Medici, che ne avranno manifestato la volontà scritta, dipendenti dell'A.O., da eseguire presso l'Ambulatorio "W. Marino" di Cosenza.

A seguito della Delibera, sopra citata, la L.I.L.T – Sezione di Cosenza – con nota del 24.05.2016, ha chiesto all'Azienda Ospedaliera di Cosenza di attivare un rapporto di Convenzione per l'erogazione di consulenze specialistiche di Terapia del Dolore, avvalendosi della collaborazione del Dr. Francesco Amato, Dirigente Medico a rapporto esclusivo, in servizio presso l'U.O.C. di Terapia del Dolore.

La Lega Italiana contro i Tumori – Sezione di Cosenza, autocertifica di essere titolare delle necessarie autorizzazioni e di possedere le attrezzature sanitarie per lo svolgimento dell'attività richieste ed, inoltre, di non essere accreditata, neppure parzialmente, ai sensi dell'art.6 comma 6 della L.724 del 23/12/1994.

Al fine di soddisfare le richieste della .L.I.L.T – Sezione di Cosenza – il Dr. Francesco Amato, si è dichiarato disponibile ad effettuare l'attività professionale richiesta presso la sede predetta, e ha dato atto che l'occasionalità dell'impegno è compatibile con l'articolazione di lavoro istituzionale.

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1**

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2**

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza si impegna a fornire alla Lega Italiana contro i Tumori – Sezione di Cosenza, con le modalità indicate nel presente atto, a favore degli utenti che ne facciano richiesta alla predetta struttura, consulenze specialistiche di Terapia del Dolore per il tramite del Dirigente Medico- Dr. Francesco Amato ;

#### **Art.3**

Le attività di consulenza saranno espletate presso l'Ambulatorio “Walter Marino” della suddetta Lega;

#### **Art.4**

L'attività specialistica richiesta dalla L.I.L.T. sarà prestata dal professionista al di fuori dell'orario di lavoro e senza arrecare pregiudizio al buon funzionamento dell'U.O.C. di appartenenza;

#### **Art.5**

Le Consulenze richieste dalla L.I.L.T. prevede l'impegno da parte del Dr. Francesco Amato, di n°1 accesso settimanale nella giornata di lunedì pomeriggio;

#### **Art.6**

Per ogni singola consulenza resa la L.I.L.T. verserà all'Azienda Ospedaliera, entro il 15° giorno successivo all'effettuazione della prestazione, un contributo spese pari a €10,00;

#### **Art.7**

L' Azienda Ospedaliera, a sua volta, corrisponderà al Dr. Luigi Giovanni Sposato l'85% del compenso per le consulenze effettuate con la retribuzione nel mese successivo all'introito; detratta la quota di spettanza dell' Azienda pari al 15% onnicomprensiva;

#### **Art.8**

La lega Italiana per la lotta contro i Tumori garantisce al sanitario incaricato a svolgere l'attività di consulenza, regolare copertura assicurativa contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento della predetta attività;

#### **Art.9**

L'Azienda Ospedaliera non risponde di eventuali danni verso terzi procurati o subiti dal dipendente in occasione dell'espletamento della consulenza;

#### **Art. 10**

Il Dirigente Medico è designato Incaricato del Trattamento dei dati e opera sotto la diretta autorità del Titolare, impegnandosi a rispettare le disposizioni, linee guida e regolamenti di questi emanati.

Il professionista è tenuto all'osservanza del segreto professionale e alla massima riservatezza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" la Lega per la Lotta contro i Tumori è titolare del trattamento.

#### **Art.11**

La presente Convenzione decorrerà dalla data di adozione della relativa deliberazione concernente la stipula del presente atto e, fino alla data del 10.06.2016, data di scadenza della Delibera n° 131 del 10.06.2016, con la quale l'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha stipulato la Convenzione di base con la L.I.L.T.. e potrà alla scadenza, essere rinnovata con atto formale, entro 90 giorni successivi alla scadenza, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi con almeno 30 giorni di preavviso a mezzo raccomandata a/r:

1. Le parti si riservano di recedere in ogni momento mediante comunicazione scritta da inviare all'altro contraente con raccomandata a/r. In tale eventualità la Convenzione verrà a cessare dal primo mese successivo al ricevimento della comunicazione.
2. La presente Convenzione si intende automaticamente, e senza preavviso, risolta qualora intervengano modifiche della disciplina normativa posta a fondamento della Convenzione stessa ed indicata nelle premesse

**Art. 12**

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti, ai sensi della Legge n.221 del 17/12/2012.

E' soggetto all'imposta di bollo, a spese del soggetto richiedente la Convenzione, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. N.131/1986 ed il relativo onere sarà a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza

IL DIRETTORE GENERALE

**Dr. Achille Gentile**

Per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Sezione di Cosenza

IL PRESIDENTE

**Dr. Gianfranco Filippelli**